

TI_GERICHTE 11.2020.108 vom 13. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.108

FR: TI_GERICHTE 11.2020.108 du 13 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2020.108 del 13 giugno 2022

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figlia (passaggio dal metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo al metodo

Erwägungen

E. 1

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari litigiosi di nanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti). Inoltrato il 14 agosto 2020 (timbro postale sulla busta d'invio) il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

L'appellante postula il richiamo dell'incarto della presente causa. Già trasmesso d'ufficio a questa Camera, il richiamo è superfluo. Quanto al richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto penale a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento, non se ne vede l'utilità, il timore dell'appellante di essere condannato penalmente non essendo di rilievo ai fini del giudizio. All'appello AP 1 acclude poi una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, una lettera 20 luglio 2020 del Ministero pubblico, una lettera 10 febbraio 2020 dello studio fiduciario R_____ B_____ all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano e una distinta dei pagamenti alla moglie dal 3 gennaio 2019 al 31 luglio 2020. Con la replica spontanea egli produce inoltre una presa di posizione 20 agosto 2020 del suo legale al Ministero pubblico, alcuni giustificativi dei pagamenti effettuati in favore della moglie dal gennaio all'agosto del 2020 e una distinta riassuntiva. La documentazione testé descritta è ammissibile, siccome nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per la figlia. Nuovi documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

E. 3

L'appellante chiede anzitutto di annullare i dispositivi n. 5 a n. 8 della sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo calcolo del contributo per la figlia “tenuto in considerazione il [suo] reddito reale” (richiesta di giudizio n. II/1/2). Se non che l'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Una domanda intesa al

mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità giudiziaria superiore non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). L'interessato non adombra estremi del genere, tant'è che per finire postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 1179.50 mensili. Sulla richiesta di annullamento non giova dunque attardarsi.

E. 4

Litigiosi rimangono i contributi alimentari per la moglie e la figlia, così come la relativa trattenuta di stipendio. Al riguardo il Pretore, applicato il metodo fondato sul dispendio effettivo, ha anzitutto accertato le entrate del marito in complessivi fr. 11 240.– mensili netti, di cui di fr. 5900.– dalla _____ Sagl e fr. 5340.– dall'attività in Italia. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2426.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 400.–, spese accessorie fr. 120.–, pigione cantina fr. 100.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 424.10 e assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 32.–), aumentato a fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio 2020 in ragione del trasferimento in un appartamento più grande (pigione fr. 700.–, spese accessorie fr. 280.–, sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Il primo giudice ha accertato di poi che la moglie non ha redditi e ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico. Egli ha quindi calcolato il fabbisogno effettivo di lei in fr. 4760.– mensili fino al 30 giugno 2018 (vitto fr. 600.–, pigione fr. 1600.– e spese accessorie fr. 250.– [dedotti fr. 617.– per la quota della figlia], posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 315.10, leasing auto fr. 1046.50, imposta di circolazione fr. 88.25, assicurazione auto fr. 164.35, telefono e internet fr. 264.–, abbigliamento fr. 200.–, vacanze fr. 300.– e stima imposte fr. 400.–). Dal 1° luglio 2018 egli ha tolto le spese dell'automobile (la moglie non possedeva più la Porsche Macan e ha potuto usare in seguito la vettura di un amico) di modo che ha ridotto il di lei fabbisogno a fr. 3462.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3070.– mensili per il gennaio del 2020 (per effetto del trasloco e delle nuove spese dell'alloggio: pigione fr. 1080.– mensili e spese accessorie fr. 180.–) e a fr. 2980.– dal 1° febbraio 2020 mensili (costo del nuovo posteggio fr. 60.–; loc. cit., pag. 7 a 9). Quanto alla figlia, il Pretore ha determinato il suo fabbisogno in denaro sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive e aumentandolo, concordi le parti, del 25% per tenere conto dello stile di vita agiato della famiglia. Dovendosi aggiungere fino al sedicesimo anno di età un contributo di accudimento per la quota (20%) che poteva essere destinata, in virtù della più recente giurisprudenza, alla cura di un figlio nella fascia di età di S_____, il primo giudice ha calcolato quanto manca alla madre per coprire il proprio fabbisogno in fr. 2360.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno fr. 4760.– meno fr. 2400.–, pari all'80% di un reddito conseguibile a tempo pieno in un'attività lucrativa non qualificata), in fr. 1062.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (fabbisogno fr. 3462.– meno fr. 2400.–), in fr. 670.– fino al 31 gennaio 2020 (fabbisogno fr. 3070.– meno fr. 2400.–) e in fr. 580.– fino al 20 dicembre 2021 (fabbisogno fr. 2980.– meno fr. 2400.–). Ciò posto egli ha così calcolato il fabbisogno della figlia in complessivi fr. 4637.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno in denaro con supplemento del 25% fr. 2277.– più contributo di accudimento fr. 2360.–), in fr. 3340.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (contributo di accudimento ridotto a fr. 1062.–), in fr. 2700.– mensili fino al 31 gennaio 2020 (alloggio e spese accessorie ridotti a fr. 420.– e contributo di accudimento a fr. 670.–), in fr. 2610.–

mensili fino al 20 dicembre 2021 (contributo di accudimento ridotto a fr. 580.–) e in fr. 2030.– mensili dopo di allora (escluso ogni contributo di accudimento; loc. cit. pag.

E. 9

a 11). In definitiva, il Pretore ha condannato il padre a versare contributi alimentari per la figlia di fr. 4437.– mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 20 dicembre 2021 e di fr. 1780.– mensili dopo di allora, oltre agli assegni familiari “ se da lui percepiti ” . Calcolato il contributo di mantenimento per la moglie nella differenza fra il di lei fabbisogno e il contributo di accudimento, il primo giudice ha inoltre posto a carico del marito fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre 2021 e fr. 2980.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi (loc. cit., pag. 11). 5. Relativamente alle proprie entrate, l'appellante ripete di avere cessato già nel 2017 ogni attività lucrativa in Italia, senza che ciò abbia dato adito a contestazioni della moglie. Egli chiede così di stralciare quanto computato a tale titolo dal primo giudice. Al riguardo il Pretore ha appurato che AP 1, agente e rappresentante in proprio di fibre tessili a _____, secondo la documentazione fiscale aveva conseguito utili per € 43 194.00 nel 2016 e per € 69 935.97 nel 2017. E siccome egli non aveva reso verosimile la cessazione di quell'attività nel 2018, per il primo giudice tali entrate – per una media di fr. 5340.– mensili – andavano ritenute ancora attuali (sentenza impugnata, pag. 7). a) In concreto, già al dibattimento il convenuto aveva precisato di aver trasferito la sua attività dall'Italia alla Svizzera e di avere cessato l'attività indipendente in patria nel gennaio del 2018 (verbale del 14 maggio 2019 pag. 3 e 5). La moglie non aveva in un primo tempo contestato tale allegazione, limitandosi a obiettare, nelle arringhe finali, che il marito aveva sempre finanziato l'alto tenore di vita della famiglia (memoriale allegato al verbale del 30 giugno 2020, pag. 2). Già per questo motivo la conclusione del Pretore, stando al quale il marito non aveva reso verosimile la cessazione dell'attività in Italia non può essere seguita. Trattandosi di circostanza non contestata, essa non andava provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Comunque sia, AP 1 esibisce in questa sede una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ intervenuta il 18 gennaio 2018 (doc. 3 di appello). Documento che, a un esame sommario, rende verosimile la cessazione della sua attività indipendente a _____. b) Nelle sue osservazioni all'appello la moglie obietta che la formale cancellazione di un'attività quale indipendente non significa che tale attività sia cessata. Essa non manca tuttavia di contraddirsi nella misura in cui riconosce che il coniuge ha chiuso e trasferito la sua attività in Svizzera (pag. 4). Nelle circostanze descritte, si giustifica pertanto di stralciare dal reddito dal marito l'importo di fr. 5340.– mensili . Al proposito l'appello è provvisto di buon diritto. 6. Relativamente allo stipendio versato dalla _____ Sagl, il Pretore ha accertato invece che per contratto esso ammonta a fr. 7000.– mensili lordi, ovvero a fr. 5900.– mensili netti (compresa la tredicesima e già dedotta l'imposta alla fonte). Quanto alle successive riduzioni, egli ha ricordato che il marito è socio e gerente con diritto di firma individuale, sicché è verosimile che egli abbia diminuito volontariamente il proprio reddito. Anche perché, egli ha soggiunto, stando al conto economico della società i costi del personale sono rimasti pressoché invariati se non lievemente aumentati da fr. 72 235.80 (nel periodo 7 marzo – 31 dicembre 2018) a fr. 73 851.50 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019; sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'appellante ripropone la riduzione dello stipendio a fr. 5583.52 mensili nel maggio del 2019, a fr. 4370.– mensili nell'ottobre del 2019, a fr. 4230.65 mensili nel gennaio del 2020 e a

fr. 4065.50 nel maggio del 2020. Egli fa valere di avere ampiamente documentato la sua situazione finanziaria con i conteggi salariali, il bilancio intermedio al 31 ottobre 2019 e la relazione del gerente che illustrano il cattivo andamento degli affari. Purtroppo – egli precisa – l'attività in Svizzera non ha “attecchito” secondo le previsioni e i ricavi sono ampiamente inferiori a quando lavorava in Italia. Tant'è che ha difficoltà finanche a versare il contributo per la figlia pattuito il 14 maggio 2019 e rischia una condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Spiega di non avere potuto presentare la dichiarazione fiscale per il 2018 per la mancata collaborazione della moglie e chiede di attenersi alla documentazione del suo fiduciario. a) Il dipendente di una società a garanzia limitata di cui egli sia socio unico o maggioritario e gerente può essere equiparato a un lavoratore indipendente (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670; più di recente: I CCA, sentenza 11.2018.111 dell'11 ottobre 2019 consid, 5b), in particolare se questa era la sua situazione economica prima dell'avvio della causa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016 consid. 3d). In concreto tale appare, a un sommario esame, anche la posizione del convenuto, il quale nel marzo del 2018 ha costituito la _____ Sagl, di cui egli è socio e gerente con firma individuale, con lo scopo di esercitare in Svizzera un'attività di commercializzazione di tessili (doc. E), campo in cui era già attivo in Italia (doc. 3 di appello). Egli è rimasto socio unico fino al marzo del 2019 e maggioritario (con 16 quote detenute di fr. 1000.– ciascuna a fronte di un capitale sociale di fr. 20 000.–) fino al dicembre del 2019, quando ha ceduto 10 quote ad A_____ N_____ (cfr. risultanze del registro di commercio). L'appellante medesimo riconosce del resto di avere “spostato la propria attività dall'Italia alla Svizzera nel 2017 per il tramite della società _____ Sagl” ed accenna ai conti di quest'ultima per spiegare “l'andamento della società del signor AP 1”. b) Premesso ciò, il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018 consid. 7). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_987/2020 del 24 febbraio 2022 consid. 4.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 6b). c) Nella fattispecie il contratto di lavoro del 20 marzo 2018 di AP 1 prevede uno stipendio di fr. 7000.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. II, richiamo dalla _____ Sagl). Dal certificato di salario per il periodo dal 20 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 risulta che egli ha percepito fr. 59 595.35 netti, già dedotta la ritenuta per l'imposta alla fonte di fr. 4002.25 (doc. 1). Tolti gli assegni familiari che non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.145 del 2 aprile 2020 consid. 8), ciò corrisponde a una media mensile, calcolata su tale arco di tempo, di fr. 6185.– netti. d) Per il 2019 non è stato prodotto il certificato di salario annuale e dai conteggi dei primi tre mesi risultano entrate di circa fr. 5950.– mensili netti, compresa la tredicesima mensilità e dedotti gli assegni familiari (doc. 1). Per i mesi successivi l'appellante fa valere una prima diminuzione del suo stipendio a fr. 5583.52 mensili netti dal maggio 2019, ma al riguardo egli si limita a invocare i conteggi di stipendio agli atti e i suoi scritti al primo giudice. Se

non che, ciò non basta per rendere verosimile l'asserzione, un vago rinvio alle risultanze istruttorie essendo insufficiente per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello. Né incombe a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; più di recente: I CCA, sentenza 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4e). A parte ciò, l'unico documento concernente il reddito del maggio 2019 è, come indicato dall'interessato medesimo nel suo memoriale di risposta (pag. 5) del

E. 14

Litigiosa è, infine, la decorrenza dei contributi alimentari. Al riguardo il Pretore, ricordato che l'art. 173 cpv. 3 CC consente di richiedere contributi alimentari anche per l'anno precedente l'istanza, li ha fatti decorrere dal 29 marzo 2018 riservando al convenuto la possibilità di compensare gli arretrati con quanto già versato. L'appellante chiede di posticipare la decorrenza al 1° luglio 2018 facendo valere che fino alla separazione, nel luglio del 2018, egli aveva regolarmente provveduto al mantenimento della famiglia. Nelle sue osservazioni all'appello l'istante non nega che la separazione risalga al luglio del 2018 né che il marito abbia assunto le spese dell'unione coniugale fino ad allora, ma si limita a prevalersi dell'art. 173 cpv. 3 CC. A parte ciò, nell'istanza essa aveva fatto risalire la crisi del matrimonio all'estate del 2018 e l'interruzione del supporto finanziario “dai mesi successivi”. Tutto considerato la tesi del marito appare verosimile, sicché la decorrenza dei contributi va fissata al 1° luglio 2018.

E. 15

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione dei contributi a suo carico dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e la loro riduzione per i periodi successivi (da complessivi fr. 5540.– a fr. 3595.– mensili fino al 31 dicembre 2019, da complessivi fr. 4810.– a fr. 2405.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e da complessivi fr. 4760.– a fr. 2145.– mensili dopo di allora), seppur non nella misura richiesta (di fr. 1179.50 mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che egli sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello. Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena : RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, non contestato dall'appellante (cfr. memoriale, pag. 3, lett. G) può rimanere invece invariato.

E. 16

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), considerata l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in secondo grado, il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'odierna decisione è comunicata anche alla figlia S_____. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 5. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia S_____: fr. 1635.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal

1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, fr. 1800.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° gennaio 2020 al

E. 20

dicembre 2021 e fr. 1205.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 21 dicembre 2021 in poi. 6. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento: fr. 1960.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, fr. 605.– mensili dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021 e fr. 940.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi. 7. annullato 8. In modifica del decreto 25 settembre 2019 (inc. CA.2019.319) è ordinato alla _____ Sagl, c/o Studio R _____ B _____, via _____, _____, di trattenere dal salario e da altre prestazioni corrispondenti (dividendi, ecc.) in favore di AP 1 l'importo di fr. 2145.– mensili, oltre a eventuali assegni familiari per la figlia S _____, riversandolo a AO 1 sul conto che verrà indicato direttamente dall'interessata. II. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà ad AP 1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avvocati prof. e ; – avv. ; – (in estratto: dispositivo n. I/8). Comunicazione a: – tramite l'avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.